

**Direzione Logistica Acquisti****Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

**R.E.M. SRL****VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT**

A/a/964281\_0

Ordine n.308317 - E DV del 20/07/2022

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**

e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario SDOIIZO - Causale: PO IdDocumento: 964281

<b>Importo netto</b>	4.600,00
<b>Divisa</b>	EUR
<b>Pagamento</b>	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
<b>Annotazioni</b>	Rif. offerta n. 0543 del 18/07/2022 e accordi sig. Spaziani

**Oggetto : VERIFICA TECNICA MOTORE ESAUSTORE FORNO****Destinatario : Siniscola - 08029 Zona industriale Siniscola (NU) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	<b>PRESTAZ.</b>			EAM37288	<b>28/07/2022</b>	<b>NR</b>	<b>1</b>	<b>4.600,0000</b>		<b>4.600,0000</b>

VERIFICA TECNICA MOTORE ESAUSTORE

Verifica tecnica del motore tipo SEIPE 710 kW esaustore, ed eventuale assistenza al montaggio, allineamento ed analisi di vibrazioni del motore con il ventilatore, per un impegno di due tecnici specializzati per due giorni di attività in sito.

L'importo si intende "a corpo", comprensivo di tutti i costi sostenuti.

Sarà a carico della Committente, la messa in sicurezza degli impianti e la movimentazione di tutti gli organi meccanici.

L'intervento si svolgerà come concordato tra le Parti, nei giorni 28/29 luglio p.v.

Il motore sarà messo a disposizione presso la nostra officina per la prima analisi; il motore sarà poi da noi posizionato sul basamento col Vs. supporto per eventuali scelte tecniche.

Eventuali spessori ed altri particolari meccanici che fossero necessari dovranno essere forniti o realizzati dalla Committente.

## DOCUMENTAZIONE VARIA

Tale documentazione dovrà essere inviata, insieme al Certificato d'iscrizione alla CC.I.AA. e al DURC, al Servizio Richiedente per la gestione dell'appalto all'interno dell'Unità Produttiva.

- Estratto DVR.
- Documentazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature.
- Elenco DPI forniti ai lavoratori.
- Attestati inerenti la formazione.
- Elenco dei lavoratori e idoneità sanitaria.
- Elenco dei dipendenti (allegato alla richiesta di accesso del personale).
- Nomina del Responsabile di cantiere.
- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
- Elenco attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori.
- Elenco automezzi con numeri di targa.
- Dichiarazione che tutti i lavori saranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Copia schede di sicurezza dei prodotti chimici soggetti ad etichettatura utilizzati e relativi quantitativi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.

L'inizio dei lavori oggetto dell'appalto è subordinato alla consegna di tutta la documentazione elencata, senza la quale o anche solo parte di essa il lavoro non potranno avere inizio.

## COSTI DELLA SICUREZZA

Non sono previsti rischi da interferenza nelle lavorazioni

## GESTIONE DELL'APPALTO (D.Lgs 09/04/2008 n. 81 - art. 26)

Le persone incaricate della gestione dei contratti di appalto, della applicazione delle procedure esistenti in materia e dei compiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 sono definite dal DUVRI.

Poichè BUZZI UNICEM SPA viene qui di seguito definita " Committente " e la Società destinataria del presente Ordine viene qui di seguito denominata " Appaltatore " si conviene quanto segue :

### 1. FATTURAZIONE

L'Appaltatore emetterà fattura la quale farà solo riferimento al presente Ordine e dovrà essere intestata a:  
BUZZI UNICEM S.p.A. - Ufficio Contabilità Fornitori - Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

### 2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

### 3. QUALITA' - CONTESTAZIONI

La Committente controllerà lo svolgimento dei lavori verificandone lo stato di avanzamento e la corretta esecuzione.

Nell'ipotesi che l'esecuzione dell'opera non proceda secondo le condizioni stabilite e a regola d'arte la Committente fisserà all'Appaltatore un termine congruo affinché questi si conformi alle condizioni predette, trascorso inutilmente il quale, la Committente potrà risolvere il contratto.

Le Parti convengono esplicitamente che l'Appaltatore sia tenuto alla garanzia per difformità e vizi d'opera.

Nell'ipotesi di difformità e vizi dell'opera, la Committente ha diritto a chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore dedotte nel presente ordine.

La denuncia delle difformità e vizi dell'opera ai sensi degli articoli 1667 e 1668 C.C. verrà comunicata dal Direttore di stabilimento della Committente all'Appaltatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro scoperta con la richiesta della loro tempestiva eliminazione.

Qualsiasi inadempimento o inesatto adempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni tutte dedotte nel presente contratto dovrà essere immediatamente rimosso a sua cura, salvo in ogni caso restando il diritto del Committente alla risoluzione del rapporto ed al risarcimento del danno.

Per quanto non espressamente riportato nel testo, Le Parti convengono di fare riferimento alle Condizioni Generali di Acquisto allegate.

#### 4. RESPONSABILITA'

La Committente prende atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di FROSINONE per esercitare le attività riguardanti servizi oggetto del presente ordine.

L'Appaltatore si impegna al momento del suo ingresso in stabilimento a firmare i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO, SOPRALLUOGO e altra documentazione richiesta, la mancata sottoscrizione dei suddetti documenti sarà considerata motivo sufficiente per la risoluzione dell'ordine.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

#### 5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'APPALTO

\* L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Comportamento della Committente e si impegna, nello svolgimento del proprio contratto, a rispettare rigorosamente i principi e le disposizioni di tale Codice sia nei suoi rapporti con la Committente, sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome della Committente.

\* L'Appaltatore prende atto che la violazione del Codice Etico di Comportamento costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con la Committente, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

\* Resterà esclusivamente in capo all'Appaltatore il potere di organizzare i mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto; resterà, in particolare, esclusivamente in capo all'Appaltatore il potere di organizzare e dirigere i lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore garantirà a questi ultimi la tempestiva corresponsione del trattamento economico e previdenziale dovuto, al fine di evitare, per il committente, le conseguenze di cui al secondo comma dell'art.29 del D. Lgs 276/03.

Qualsiasi addebito e/o conseguenza civile o penale derivante dalla inosservanza di quanto sopra previsto determinerà l'immediata risoluzione dei rapporti in corso, ferma l'esclusiva Vostra responsabilità ed il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Resta inteso che per la specificità dell'appalto / appalto di servizi, oggetto del presente contratto o nell'ipotesi in cui la Vostra Società sia iscritta al codice di inquadramento previdenziale "CSC" 1.13.01; 1.13.02; 1.13.03; 1.13.04; 1.13.05, resterà esclusivamente in capo all'Appaltatore la responsabilità per quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 248/2006 (Decreto Bersani).

Sarà facoltà del Committente, ove ne ricorrano i presupposti, di verificare l'osservanza da parte dell'Appaltatore della norma da ultimo citata nonché, comunque, in base all'emanando decreto ministeriale, di accertare il regolare adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 35 del sopraccitato Decreto.

Resta inteso che, ove vengano riscontrate difformità in relazione a quanto previsto dal citato art. 35 ovvero non venga esibita la prevista attestazione di regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore, il Committente potrà procedere all'ordine di sospensione dei lavori e conseguentemente all'interruzione dei pagamenti dei corrispettivi maturati e ciò sino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti prescritti dalla richiamata normativa.

Qualsiasi addebito comunque derivante dalla inosservanza di quanto sopra previsto, compresa la sospensione del cantiere, determinerà la esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nonché il risarcimento degli eventuali danni diretti od indiretti arrecati al Committente.

\* L'Appaltatore avrà l'onere, ogni 120 giorni, di fornire alla Committente i modelli DURC, attestanti la regolarità degli adempimenti previdenziali ed assicurativi inerenti ai dipendenti impiegati nell'appalto.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi assunti, l'Appaltatore autorizza la Committente senza preventivo avviso, a sospendere il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto in intestazione indicato.

In caso di reiterato inadempimento degli obblighi assunti, lo stesso costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto in argomento.

\* Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità per i danni che dovessero essere arrecati da esso o dai suoi dipendenti a persone o cose della Committente o di terzi.

\* L'Appaltatore dovrà stipulare e mantenere operante a proprie spese, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, ivi comprese quelle per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'opera, una polizza assicurativa con massimali adeguati contratta con primaria Compagnia di assicurazione, a copertura di tutti i danni a persone o cose di cui possa essere responsabile l'Appaltatore stesso e/o i suoi dipendenti e/o le altre Imprese sue subappaltatrici e rispettivi dipendenti e/o le persone che operino per suo conto, causati alla Committente e/o ai suoi dipendenti e/o a terzi e/o all'opera da eseguire, che per qualsiasi motivo potessero verificarsi nel corso dei lavori.

I massimali minimi richiesti, come da documento allegato al presente ordine, sono specifici in relazione all'attività svolta per e/o presso la Committente; nei casi di prestazioni riferibili a due o più attività, la polizza assicurativa dovrà indicare i massimali più alti.

L'Appaltatore dovrà inviare, contestualmente all'accettazione dell'ordine, copia della polizza stipulata e certificato sintetico di assicurazione come da fac-simile allegato.

Ad abbondanza si precisa che l'assicurazione privata suddetta dovrà includere anche la copertura dei danni cagionati da veicoli di ogni genere in spazi privati.

\* L'Appaltatore sarà disponibile dietro richiesta della Committente ad esibire copia della polizza suddetta di assicurazione, copia dei versamenti INPS/INAIL e fotocopia del libro matricola.

\* L'Appaltatore dichiara che il personale da Lui impiegato per l'esecuzione dei lavori ha la competenza tecnica necessaria ed appropriata.

\* L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque richieste dalla natura dei lavori.

\* L'Appaltatore si assume l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche in particolare il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e norme tecniche di riferimento.

\* L'Appaltatore si impegna a prendere visione, ottemperare e far ottemperare dal suo personale e/o da eventuali suoi Subappaltatori quanto è specificato nel CAPITOLATO D'APPALTO (Sicurezza e Ambiente) disponibile presso la Direzione dello stabilimento della Committente.

\* Il personale dell'Appaltatore dovrà anche essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.

\* L'Appaltatore si assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, designando e proponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori (di cui all'appalto in oggetto), in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza della Committente la quale resta comunque manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore.

Il Responsabile del Cantiere dell'Appaltatore, oltre a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della nomina conferitagli dall'Appaltatore stesso, dovrà compiere un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori allo scopo anche di informarsi degli eventuali rischi specifici ivi esistenti e di trovarsi quindi, in condizioni di rendere edotti i dipendenti dell'Appaltatore sui quali e per conto di esso egli esercita la direzione e la sorveglianza.

Dal sopralluogo verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori stessi.

\* L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare alla Direzione dello stabilimento della Committente, un elenco con i nominativi, l'indirizzo e la posizione assicurativa di ciascun dipendente che verrà impiegato nell'appalto, evidenziando il nome del Responsabile del Cantiere.

\* Qualora fosse convenuta l'esecuzione da parte della Committente di opere complementari all'oggetto del presente appalto o l'uso dei materiali, attrezzature, macchine, impianti della Committente, resta inteso che all'atto della consegna di dette opere e/o materiali e/o macchine e/o attrezzature e/o impianti e previa ricognizione dell'Appaltatore, questa rilascerà dichiarazione attestante la conformità delle medesime alle vigenti norme antinfortunistiche.

Comunque l'Appaltatore si assume in via esclusiva l'obbligo di usare tali opere e/o materiali e/o macchine e/o attrezzature e/o impianti in conformità alle regole di nuova tecnica e prudenza.

\* Al fine di consentire alla Committente l'effettuazione di ogni opportuno controllo, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale precisando circostanze e cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi circa i relativi accertamenti e le indagini.

\* L'Appaltatore si obbliga ad informare, tempestivamente, la Committente per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, ai sensi degli art. 1256 C.C. e ss. Che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte il contratto, e si obbliga altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore, dovrà comunque, essere provata dall'Appaltatore, a richiesta della Committente.

Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità dell'Appaltatore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori.

Per tutto quanto non previsto dal presente ordine, Le Parti si riportano alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni del D. Lgs 10 settembre 2003 n.276 (art.29).

## 6. NON ESCLUSIVITA'

L'Appaltatore dichiara di svolgere attività lavorativa anche per altri clienti e se così non dovesse essere, sarà sua cura darne tempestiva comunicazione scritta alla Committente.

## 7. SUBAPPALTO

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili.

L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chicchessia i lavori e/o prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente.

## 8. CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalla fornitura e/o dalle prestazioni di cui all'Ordine e/o Appalto in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore e/o Appaltatore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente.

## 9. RISOLUZIONE

Tutte le prestazioni dell'Appaltatore ivi comprese fatturazione, comportamento, ecc., saranno soggette al sistema di valutazione Qualità della Committente.

Sarà facoltà della Committente richiedere copia dei bilanci e delle posizioni assicurative dei dipendenti dell'Appaltatore.

Se dalla loro analisi risultano palesi anomalie ciò potrà dar luogo alla risoluzione immediata del rapporto, così come nei seguenti casi :

- sistematico ritardo nei termini di consegna o di realizzazione della prestazione
- sistematica difformità qualitativa della prestazione
- disaccordo sulla formulazione del tariffario o termini di pagamento
- mancata consegna della documentazione richiesta

Qualora l'Appaltatore arrechi danni ai mezzi, impianti ed immagine della Committente sarà diritto di quest'ultima risolvere il rapporto con efficacia immediata, oltre a rivalersi in ragione di quanto contestualmente provocato.

## Codice di Condotta

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, tramite il sito internet di Buzzi Unicem Spa, il 'Codice di Condotta' (<http://www.buzziunicem.it/codicecondotta>) e di averne preso visione, si impegna a rispettarne rigorosamente i principi e le disposizioni sia nei suoi rapporti con Buzzi Unicem Spa, sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome di Buzzi Unicem Spa. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Codice di Condotta' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Spa, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Spa al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## Regolamento dell'UE 2016/679 - Informativa resa alle persone fisiche/ditte individuali

Ai sensi del regolamento dell'UE 2016/679, Lei ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 15-22 del GDPR, di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la cancellazione oppure di limitare o di opporsi al loro trattamento purchè per legittimi motivi, nonchè ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito <http://www.buzziunicem.it>, sezione privacy. Qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato o di chiarimenti potrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a [privacy@buzziunicem.it](mailto:privacy@buzziunicem.it)

**SPLIT PAYMENT: Informativa su introduzione del regime dello 'split payment' per le forniture di beni e servizi a favore di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (art.17 ter DPR 633/72).**

Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, approvato in via definitiva il 15 giugno 2017, ha esteso l'applicazione del regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti) anche ai fornitori, delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. La Buzzi Unicem S.p.A. è società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, pertanto tutte le fatture emesse dai fornitori nei confronti della nostra società, a partire dal 1 luglio 2017, dovranno portare la dicitura:

**"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972"**

ed il campo **"Esigibilità"** della fattura elettronica dovrà contenere **"S (scissione dei pagamenti)"**

In ottemperanza al nuovo regime, l'IVA indicata in tali fatture sarà versata all'Erario direttamente da Buzzi Unicem S.p.A., che bonificherà al fornitore l'importo delle fatture al netto dell'IVA. I fornitori da parte loro non conteggeranno l'IVA addebitata con il regime dello split payment nelle proprie liquidazioni IVA periodiche e annuali. Sono invece escluse dal predetto regime le operazioni per le quali la nostra società risulti già debitrice di imposta in vece del fornitore, vale a dire quelle sottoposte al regime di inversione contabile (così detto reverse charge - ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) e, a far data dal 15 luglio 2018, le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25 del DPR 600 del 1973 (lo prevede il DL 12 luglio 2018 n. 87 - decreto dignità pubblicato in GU il 13 luglio 2018).

**VOGLIATE RITORNARE IL FOGLIO DI ACCETTAZIONE QUI ALLEGATO, DEBITAMENTE FIRMATO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA : [acquisti@buzziunicem.it](mailto:acquisti@buzziunicem.it)**

**N.B. QUALORA NON CI VENGA RESTITUITA LA COPIA DI ACCETTAZIONE REGOLARMENTE CONTROFIRMATA, CI RISERVIAMO DI VALUTARE LA VOSTRA POSIZIONE DI FORNITORE ABILITATO E DI CONSEGUENZA DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI/FORNITURE IN CORSO E FUTURE.**



Direzione Logistica Acquisti  
(Ing. Giacomo Auxilia)

COPIA PER IL CONTRAENTE

Spett.  
**R.E.M. SRL**  
**VIA FERRUCCIA, 17/B**  
**03010 PATRICA FR**  
**IT**

Ordine n.308317 - E DV del 20/07/2022

(Codice fornitore :20509)

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO****1. Condizioni:**

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezione fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

**2. Fatture:**

Le operazioni vengono riepilogate in unica fattura mensile con data fine mese ed emissione ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.

**3. Rimessi di consegna:**

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicare il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.

**4. Consegna della merce:**

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

**5. Termine di Consegna:**

L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:

- la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
- oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

**6. Cause di forza maggiore:**

Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraggono complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

**7. Materiali consegnati in eccedenza:**

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

**8. Responsabilità:**

Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque espliciti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chicchessia. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chicchessia i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

**9. Collaudi:**

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

**10. Invariabilità dei prezzi:**

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.

**11. Pagamenti e inadempienze:**

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempimento del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

**12. Divieto di cessione:**

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.

**13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:**

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chicchessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

**14. Competenza:**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.